

IVA

Contratti di appalto con la P.A. e momento di emissione della fattura

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

LE CHIUSURE DI BILANCIO AL TEMPO DEL COVID

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **rilevanza Iva delle prestazioni di servizi** l'[articolo 3, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che “**costituiscono prestazioni di servizi** le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, **appalto**, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.

La **regola generale**, invece, per individuare il **momento di effettuazione** delle prestazioni di servizi è contenuta nel [comma 3 dell'articolo 6](#), secondo cui “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del **pagamento del corrispettivo** [...].”

In deroga alla regola generale viene previsto che le prestazioni di servizi per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero per **finalità estranee all'esercizio dell'impresa**, indicate nell'[articolo 3 comma 3](#), si considerano **effettuate nel momento in cui sono rese** o, se di carattere periodico e continuativo, nel mese **successivo a quello in cui sono rese**.

Tuttavia ai sensi del [comma 4 dell'articolo 6](#) “se **anteriormente** al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, **limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento**”.

L'[articolo 21, comma 4](#), infine, definisce il **termine di emissione della fattura** secondo cui “la fattura è emessa **entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione** determinata ai sensi dell'[articolo 6](#)”.

Definite le **regole generali** in merito alla rilevanza Iva delle prestazioni di servizi, recentemente l'Agenzia delle entrate con il [principio di diritto n. 17 pubblicato il 30.10.2020](#), ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del **momento di emissione** delle fatture

relative a prestazioni dipendenti da contratti di appalto effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L'Agenzia chiarisce che il momento di emissione della fattura può essere stabilito **dagli accordi contrattuali**, ad esempio prevedendo l'emissione in data successiva alla verifica ed accettazione della prestazione, purché detto termine **sia antecedente al pagamento del corrispettivo**.

Tuttavia, laddove la fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione sia emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del **D.P.R. 633/1972**, l'[**articolo 2, comma 4, D.M. 55 del 03.04.2013**](#) dispone che *“la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del D.p.r. n. 633/1972, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio”*.

Pertanto, anche a fronte del successivo **rifiuto** della fattura da parte della P.A., il **documento si considera comunque regolarmente emesso**.

Inoltre, al fine di **evitare rigetti impropri** di fatture e di armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati, la **lettera g-ter**) dell'**articolo 1, comma 213, L. 244/2007**, lettera aggiunta dall'[**articolo 15-bis D.L. 119/2018**](#), ha demandato ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle **cause che possono consentire il rifiuto delle fatture stesse**, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore.

Pertanto, ai sensi del **nuovo D.M. 132/2020**, le cui **disposizioni sono entrate in vigore il 6 novembre 2020**, le pubbliche amministrazioni **non possono** rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:

- a) fattura elettronica riferita ad una **operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione**;
- b) **omessa o errata** indicazione del Codice identificativo di Gara (**CIG**) o del Codice unico di Progetto (**CUP**), da riportare in fattura ai sensi dell'[**articolo 25, comma 2, D.L. 66/2014**](#), tranne i casi di esclusione previsti dalla **lettera a)** del medesimo comma 2, ovvero nelle transazioni finanziarie e nei casi di esclusione dall'**obbligo di tracciabilità ex 136/2010**;
- c) **omessa o errata** indicazione del **codice di repertorio** di cui al M. **21.12.2009**, da riportare in fattura ai sensi dell'[**articolo 9-ter, comma 6, D.L. 78/2015**](#);
- d) **omessa o errata** indicazione del **codice di AIC** (Autorizzazione all'immissione in commercio) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del **20 dicembre 2017**, nonché secondo le modalità indicate nella **circolare del Ministero dell'economia e delle**

finanze, di concerto con il **Ministero della salute, n. 2/2018**;

e) **omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale** d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Viene specificato, inoltre, nel **D.M. 132/2020** in esame, che le pubbliche amministrazioni **non possono comunque rifiutare la fattura** nei casi in cui gli elementi informativi possono essere **corretti mediante le procedure di variazione** di cui all'[**articolo 26 D.P.R. 633/1972**](#).

Il rifiuto della fattura deve essere **comunicato al cedente/prestatore** con le **modalità** individuate dall'[**allegato B**](#) al **D.M. 55/2013**; inoltre vige l'obbligo per il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, di **indicare la causa del rifiuto** riportando i casi previsti dall'**articolo 2-bis, comma 1, D.M. 132/2020**.